

Codice A1603B

D.D. 13 ottobre 2023, n. 762

DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 - d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 2 - Filiera lavorazione del caffè.



ATTO DD 762/A1603B/2023

DEL 13/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1603B - Servizi ambientali

OGGETTO: DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 2 - Filiera lavorazione del caffè

Premesso che:

la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5 “Sottoprodotti”, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

il decreto legislativo 152/2006, all'articolo 184 bis, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” specifica, all'articolo 5, comma 1, che «il produttore ed il detentore del residuo assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto»;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018, ai fini della prevenzione della produzione di rifiuti (obiettivo 1) e soprattutto dello sviluppo di una “green economy” (obiettivo 6) regionale promuove l'incentivazione di una strategia produttiva che punti agli scambi e alla condivisione di risorse tra due o più industrie ottimizzando le risorse sul territorio, mettendo in campo una rete di conoscenze e di relazioni in grado di far incontrare industrie anche diverse in modo che possano essere valorizzati i residui di produzione con benefici sia ambientali (riduzione al minimo della produzione di rifiuti e della necessità di

trattamento/smaltimento, minor consumo di materie prime, riduzione di emissioni inquinanti), sia economici (risparmi nei costi ad esempio di smaltimento rifiuti);

la legge regionale 44/2000, come modificata dalla legge regionale 1/2018, all'articolo 49, comma 1, lettera b), stabilisce che è competenza della Regione, quale funzione amministrativa che richiede l'unitario esercizio a livello regionale, la "regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo";

Dato atto che:

con deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722 sono state approvate le Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006 ed è stato costituito il "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti". Le linee guida regionali sono finalizzate a fornire un quadro di riferimento comune e uniformità nell'interpretazione normativa a supporto degli operatori, che devono produrre documentazione utile a provare il soddisfacimento delle condizioni per l'impiego dei sottoprodotti per favorire la gestione dei residui dei cicli produttivi in modo "circolare". Il Gruppo di lavoro denominato "GDL Sottoprodotti" rappresenta un utile strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori. Il GDL Sottoprodotti intende favorire e rendere più agevole l'effettiva applicazione della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche.

Con la medesima deliberazione sono inoltre state fornite delle indicazioni per la predisposizione delle schede tecniche dei sottoprodotti ed è stato definito un modello di base per la predisposizione delle schede.

Richiamato che:

la succitata deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722 ha demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di approvare le "schede tecniche sottoprodotti" nel rispetto della Linee Guida;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti ha condotto degli approfondimenti sulle caratteristiche tecniche e merceologiche dei residui della filiera di lavorazione del caffè e condotto alcune valutazioni sugli aspetti gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- è stata dunque predisposta una scheda tecnica relativa alla "Filiera lavorazione del caffè" che sulla base del modello proposto dalla linee guida che fornisce indicazioni a supporto degli operatori in merito al Processo di produzione - tipologia del sottoprodotto - utilizzo e trattamenti - requisiti standard - tracciabilità - aspetti gestionali, etichettatura, movimentazione, trasporto;
- i contenuti della scheda tecnica sono stati condivisi dal Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti nell'incontro del 27 settembre 2023;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda relativa alla "Filiera lavorazione del caffè", costituente la seconda scheda tecnica predisposta dal GDL Sottoprodotti e, pertanto, contraddistinta dal numero 2.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 5 della direttiva europea 2008/98/CE;
- decreto legislativo 152/2006 e in particolare l'articolo 184 bis "Sottoprodotto";
- decreto del Ministero dell'Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264;
- legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- D.C.R. n. 253-2215 del 16/01/2018 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2023, n. 10-6722 Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle <<Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti">>;
- D.D. 27 giugno 2023, n. 457 di Integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti ("GDLSottoprodotti");
- articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DETERMINA

di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti delle filiera del caffè: **SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTO N. 2 – FILIERA LAVORAZIONE DEL CAFFÈ** allegata e parte integrante della presente determinazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTO N. 2 – FILIERA LAVORAZIONE DEL CAFFÈ


Versione Ottobre 2023

1. DENOMINAZIONE SOTTOPRODOTTO

Residui della lavorazione del caffè.

2. PROCESSO DI PRODUZIONE

Si riporta nel seguito uno schema di flusso semplificato del ciclo di lavorazione del caffè.



Il caffè crudo, in arrivo presso un sito produttivo in sacchi di juta, autocisterne o big bags plastici, viene pesato, pulito e stoccato in appositi sili dove resta sino all'avvio alla produzione. Quest'ultima inizia con la miscelazione delle origini secondo ricette predeterminate.

Una volta miscelato il caffè viene indirizzato alle tostatrici nelle quali viene torrefatto. Al termine della tostatura il prodotto viene nuovamente pulito, pesato ed accumulato in appositi sili di stoccaggio.

Da tali sili il caffè tostato viene inviato alla macinazione e/o al confezionamento ed infine all'immagazzinamento sotto forma di prodotto finito.

L'elenco dei sottoprodotti derivabili dai processi di cui sopra viene puntualmente identificato al successivo punto 3.

SCHEDA TECNICA SOTTOPRODOTTO N. 2 – FILIERA LAVORAZIONE DEL CAFFÈ

Versione Ottobre 2023

3. TIPOLOGIA DEL SOTTOPRODOTTO

I sottoprodotti sono residui di lavorazione generati nelle varie fasi produttive della lavorazione del caffè.

Nella tabella seguente vengono individuate le principali tipologie di sottoprodotti e le relative fasi specifiche di provenienza.

Denominazione	Descrizione	Fase di lavoro da cui deriva
Caffè crudo e polveri di caffè crudo	Insieme dei cascami solidi o polverulenti provenienti dalle operazioni di scarico, movimentazione, insilaggio e pulizia del caffè crudo	Arrivo e stoccaggio del caffè crudo (A)
Caffè tostato e polveri di caffè tostato	Insieme dei cascami solidi o polverulenti provenienti dalle operazioni di movimentazione, insilaggio e pulizia del caffè tostato in grani o macinato	Torrefazione (B) Stoccaggio caffè tostato (C) Macinatura (D) Spietatura (E) Confezionamento (F) (G)
Pergamino	Pellicola di caffè che si genera per distacco dal chicco di caffè verde durante la fase di tostatura	Torrefazione (B)
Caffè di scarto	Caffè non conforme per mancanza dei requisiti qualitativi Caffè proveniente dalla pulizia degli impianti di produzione	Arrivo e stoccaggio del caffè crudo (A) Torrefazione (B) Stoccaggio caffè tostato (C) Macinatura (D) Spietatura (E) Confezionamento (F) (G)

4. UTILIZZO E TRATTAMENTI

I sottoprodotti di cui al punto 3 vengono utilizzati in impianti di produzione di biogas e/o biometano direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (triturazione, essiccazione, sminuzzatura, miscelazione, separazione, setacciatura e pellettizzazione).

Tali impianti, attraverso un processo di digestione anaerobica di biomasse, producono biogas e/o biometano che può essere immesso in rete oppure impiegato per la generazione di energia elettrica e/o termica per autoconsumo o immissione in rete.

5. REQUISITI STANDARD

Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Ad oggi i principali riferimenti normativi sono:

- il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti;
- la Circolare n.7619 del 30 maggio 2017 - Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016. n. 264;

- la Legge 27 aprile 2022, n. 34 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

6. TRACCIABILITÀ

La tracciabilità dei sottoprodotti è assicurata, sia in uscita dall'impianto di produzione sia in entrata dall'impianto utilizzatore (biodigestore), tramite sistemi che permettono la registrazione di:

- tipologia sottoprodotti e relativi quantitativi;
- luogo di stoccaggio;
- data di spedizione/ricezione/utilizzo dei sottoprodotti.

Al fine di garantirne la tracciabilità dei sottoprodotti si ritiene necessario che lungo la filiera tutti i soggetti coinvolti producano e conservino idonea documentazione.

7. ASPETTI GESTIONALI, ETICHETTATURA, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO

I sottoprodotti vengono stoccati nel rispetto della normativa vigente in sacchi, big bags, sili, specifiche aree dedicate che assicurino:

- la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, oggetti o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria;
- l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche dei sottoprodotti o altri fenomeni che possono pregiudicare il successivo impiego;
- la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione dei sottoprodotti, considerate le peculiarità e le caratteristiche degli stessi ai fini del successivo impiego.

Il deposito deve avvenire in tempi (individuati in documentazione da conservarsi a cura dell'operatore) che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo, in funzione delle specifiche del ciclo produttivo.